

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2533

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI SIENA, D’ANDREA, DANZI e GRUOSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2003

—————

Istituzione della provincia di Melfi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Già nel 1866, come si può leggere nella delibera del consiglio comunale di Melfi del 1° febbraio di quell'anno, Melfi ed il suo circondario chiesero l'istituzione della provincia di Melfi. Dopo più di un secolo, con la delibera del 28 gennaio 1992, n. 529, il consiglio regionale della Basilicata ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, all'istituzione della nuova provincia.

Il presente disegno di legge nasce proprio dall'esigenza di rispondere alla domanda di aggregazione delle popolazioni dell'intera area del vulture-melfese e rispettare così la volontà dei comuni e delle popolazioni ricadenti nella nuova circoscrizione provinciale. Si tratta di domande ed aspettative ormai mature tenuto conto del crescente sviluppo di una delle aree più dinamiche della Basilicata.

La presenza di un notevole patrimonio storico e artistico, che necessita di essere ricompreso in un coerente progetto di tutela e di promozione culturale anche al fine di valorizzare il settore del turismo, e la presenza di imprese agricole e artigianali e di importanti stabilimenti industriali come quelli della Parmalat e della FIAT (il più grande stabilimento dell'Italia meridionale) rendono ne-

cessario il governo di una istituzione democratica forte, con competenze e funzioni adatte all'esercizio di ruoli complessi quali sono quelli dello sviluppo e dell'assetto del territorio. Ciò anche al fine di aumentare il grado di utilizzazione delle risorse che l'area della nuova provincia esprime in ogni settore dell'attività economica, dall'agricoltura all'industria, dall'artigianato al turismo, dai beni monumentali e artistici a quelli ambientali e naturali, dai trasporti alla formazione professionale.

L'istituzione della provincia si fonda, quindi, su motivazioni economiche, geografiche, culturali e sociali e trova consenso in un dibattito politico ormai maturo in Basilicata sulla necessità di un nuovo assetto istituzionale, capace di contribuire al superamento della grave crisi che questa regione attraversa, e non da oggi, e che la colloca agli ultimi posti della graduatoria nazionale ed europea per il reddito *pro capite* e per l'occupazione dei suoi abitanti.

L'istituzione della provincia di Melfi risponde pienamente a questa esigenza. Essa consente un mutamento ed un rafforzamento istituzionale delle autonomie locali ed una gestione più efficiente e decentrata del territorio e dei servizi esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. E' istituita la provincia di Melfi, nell'ambito della regione Basilicata, con capoluogo Melfi.

Art. 2.

1. La provincia di Melfi comprende i comuni di: Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Castelgrande, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

Art. 3.

1. La provincia di Potenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato con decreto del Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Melfi si svolgono in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali

del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Potenza.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Melfi, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 4.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Melfi degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a

provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Melfi, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio provinciale di Melfi e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, in base ai criteri di cui al comma 1, lo scor-

poro, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi spettanti alla provincia di Melfi.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Melfi.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono attribuite agli organi e agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

